

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - SEDE ROMA

RICORSO

Per: De Caro Giovanni, nato a Mercato San Severino (SA) il 9.09.1994, C.F.: DCRGNN94P09F138C, residente in Bracigliano (SA) alla Via Lamagna n.4, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Spina (C.F.: SPN MRA 77E60 A509L), la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: maria.spina@avvocatiavellinopec.it, ovvero al seguente numero di fax: 0825782131, e con costei elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Graziani in Roma al Piazzale Clodio n.14, giusta mandato a margine del presente atto,

RICORRENTE

Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12,

RESISTENTE

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino alla Via Corso Stati Uniti 45,

RESISTENTE

e nei confronti del sig. Giuseppe Caliendo, nato a Napoli il 2.01.1995, C.F.: CLNGPP95A02F839K, e residente in Mercato San Severino (SA) Località San Vincenzo alla Via Curteri n.05,

CONTROINTERESSATO

- Per l'annullamento, previa misura cautelare di sospensione dell'efficacia, del giudizio di valutazione finale della prova sostenuta dal sig. De Caro Giovanni inerente il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, ovvero il test di

AVV. MARIA SPINA
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura ed in ogni altra consequenziale, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre e resistere a domande riconvenzionali, riassumere, transigere, conciliare, desistere, quietanzare, rinunciare, accettare la rinuncia, incassare e quietanzare per suo conto, proporre ricorsi, anche amministrativi o per dichiarazione di fallimento, ed atti consequenziali, intimare atti di precetto, agire nelle procedure esecutive e di opposizione, nonché di nominare altri difensori e/o procuratori domiciliatari, ritenendo per rato e valido il Vs. operato, senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196 sulla privacy ed autorizzo a norma degli artt. 23 e 24 il trattamento dei dati personali, comuni e giudiziari. Dichiaro altresì di essere stato informato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del D.Lgs. del 4.03.2010 n. 28, sulla facoltà e/o obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dal predetto decreto legislativo.

Eleggo domicilio con Voi in Roma al Piazzale Clodio n.14 dello Studio dell'avv. Andrea Graziani

Giovanni De Caro

*E' autentica
avv. Maria Spina*

ammissione alla predetta facoltà svoltosi in data 08.04.2014, nella parte in cui non è stato allo stesso attribuito il punteggio esatto, codice di identificazione personale 31MP41263, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e propedeutico, nonché della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, inerente il test di ammissione alla predetta facoltà svoltosi in data 08.04.2014, e sostenuto dal ricorrente presso l'Università degli Studi di Torino, graduatoria la predetta unica nazionale pubblicata il 12.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.cineca.it, nella quale il ricorrente risulta collocato al n.12744 con il punteggio di 32.10, ovvero oltre il possibile ed eventuale ultimo posto utile all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, ed ai successivi eventuali scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente.

- Per l'annullamento o la nullità, previa sospensione dell'efficacia, dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula dell'8.04.2014, nonché di ogni altro atto preordinato, correlato, connesso e conseguente a quelli di cui innanzi, ancorché non comunicato e allo stato non conosciuto dal ricorrente, compreso eventuali provvedimenti di esecuzione degli atti impugnati, nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in conseguenza del comportamento colposo tenuto dalle Amministrazioni Pubbliche suindicate nella procedura di emissione dei provvedimenti impugnati.

- Per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammesso al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE IN FATTO ED IN DIRITTO

- Il sig. De Caro ha partecipato, in data 08.04.2014, alla prova per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'Anno accademico 2014/2015 (allo stesso è stato assegnato il seguente codice di identificazione personale 31MP41263), sostenendola presso l'Università degli Studi di Torino, Ateneo quest'ultimo che figura al primo posto tra quelli indicati dal sig. De Caro quali preferiti per lo svolgimento del proprio corso di studi in Odontoiatria.
- Dalla graduatoria provvisoria, divulgata in data 22.04.2014, è emerso che il sig. De Caro si è collocato al n.12744 nella stessa con un punteggio di 32,10.

Orbene il ricorrente lamenta il fatto che alcune domande tra quelle presenti nel test sottopostogli risultavano ambigue e mal formulate e/o articolate tanto da generare imprecisioni e trarre in errori; in particolare la domanda identificata con il n. 41 nel modulo di domande sottoposto al De Caro, ovvero con il n.36 secondo l'ordine delle domande del cd. "compito standard" pubblicato dal MIUR, e di cui di seguito, ad ogni buon conto, si riporta il testo e le relative opzioni di risposta:

"In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?" 1.

Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo

A) Solo 1 e 3

B) Nessuno

C) Solo 1 e 2

D) Solo 2 e 3

E) Tutti

determinava quale risposta dal Ministero ritenuta corretta quella identificata con la lettera C), laddove, in considerazione della forma, sintassi e vocaboli con cui la predetta domanda è stata formulata, avrebbe dovuto essere considerata, quale risposta corretta, quella identificata con la lettera B), ovvero quella indicata dal ricorrente sig. De Caro.

Quest'ultimo ha inoltre motivo di ritenere che sia stata in suo danno operata l'erronea attribuzione di risposte non esatte, nonché il mancato riconoscimento della propria griglia di risposte, con conseguente errata attribuzione del punteggio suindicato.

In considerazione di quanto innanzi esposto il sig. De Caro avrebbe dovuto conseguire un punteggio maggiore rispetto a quello indicato nella predetta graduatoria nazionale; tale erronea attribuzione rappresenta, come risulta evidente, grave pregiudizio per il sig. De Caro sia per il buon esito della prova dello stesso sostenuta al fine dell'ammissione ad una delle Facoltà di Medicina e Chirurgia/Odontoiatria dallo stesso indicate in sede di iscrizione al test, sia in ogni caso per la possibilità di potersi garantire l'immatricolazione in una delle Facoltà posta tra le prime dallo stesso favorite ovvero ad una delle Facoltà sul territorio nazionale.

È evidente che tale erronea valutazione del test sostenuto dal sig. De Caro, pregiudica lo stesso anche per la disparità di trattamento con coloro che potranno beneficiare e godere degli effetti di risposte non corrette ma considerate tali rispetto al sig. De Caro che al contrario non può beneficiarne per i motivi suddetti e di cui in seguito.

La prova è stata evidentemente mal valutata ed è gravemente viziata e pertanto avverso i predetti atti e provvedimenti, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5

FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Nonostante le ammonizioni provenienti dal T.A.R. Catania (Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106), dal T.A.R. Palermo (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), nei confronti di altri Atenei, l'Università di Torino ha agito in maniera diversa rispetto al resto d'Italia.

I plichi di concorso sono stati distribuiti ai candidati in ordine alfabetico e, alla fine della prova, raccolti nel medesimo ordine, con la relativa mancata attribuzione della medesima tempistica di consegna e ritiro degli elaborati ai concorrenti.

Per tutta la prova, inoltre, i commissari hanno avuto la possibilità di vedere l'abbinamento nome candidato – codice segreto. Il nome era ricavabile dai cartellini apposti sul petto. Il numero segreto leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo.

Nonostante il Consiglio di Stato avesse chiarito come "appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere" giacchè le "operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato", l'Ateneo ha ritenuto di agire in tal senso.

La Commissione del concorso, infatti, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta dell'8.04.2014, ha identificato i candidati, non soltanto all'ingresso, bensì una seconda volta al momento della consegna dei moduli compilati. Ed ancora, al termine della prova, i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

Come già stigmatizzato dal T.A.R. Catania in fattispecie identica "tale modalità di consegna e ritiro delle buste contenenti i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla prova in questione dal Decreto Ministeriale del [11 giugno 2010] e dal bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione). Il ritiro delle buste e la loro collocazione all'interno dei contenitori nell'ordine alfabetico risultante dai registri d'aula, infatti, consente a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua materiale collocazione, al nominativo di un candidato" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

A tal fine invero, basterebbe individuare il numero progressivo di ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula e contare le buste conservate nei contenitori a partire da quella riposta per prima e fino a quella corrispondente al numero progressivo medesimo (il che è comunque, anche se astrattamente, sufficiente ad incidere sul principio di segretezza e sulle conseguenti regole dell'anonimato e della par condicio, sostanzialmente annullandoli).

A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che avrebbe dovuto invece avvenire, in maniera assolutamente casuale) (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In tal senso, sempre in fattispecie identica, si veda Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672 secondo cui "né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione".

Prima della correzione, quindi, i commissari sapevano a chi apparteneva quel determinato codice.

I Commissari hanno preteso che i candidati svolgessero la propria di concorso tenendo sul banco il documento di identità ben in vista e con un cartellino con il proprio nome attaccato sul petto.

E' noto che tale accorgimento è spesso usato nei concorsi pubblici per evitare scambi di posto fra i partecipanti o altri comportamenti non consentiti ed in grado di alterare la par condicio. In tali concorsi ove tale metodo viene utilizzato, tuttavia, il codice segreto che contraddistinguerà il compito di quel candidato non è già impresso sui fogli della prova ma verrà acquisito al momento della consegna e successivamente nuovamente cambiato al momento della consegna alla Commissione per la correzione (si pensi, per restare su situazioni più familiari a chi scrive, all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato). Nel caso del concorso che ci occupa, invece, il codice di identificazione ("codice a barre di identificazione univoca", cfr. D.M. 5 febbraio 2014, all. 1, art. 7) è impresso:

- sul modulo risposte;
- sull'elenco delle domande;
- sul foglio anagrafica.

È la lex specialis (cfr. D.M. 5 febbraio 2014, all. 1, art. 7) di concorso a ricordare che "ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due

moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito. e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente".

Aver obbligato i candidati a tenere in vista le carte di identità ed attaccarsi il proprio nome sul petto, proprio al fine di voler sapere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti i fogli a disposizione del candidato, è evidentemente illegittimo.

Si tratta, infatti, dell'ennesima inutile (recte illegittima) identificazione dei candidati che, invece, proprio al fine di non ledere l'anonimato, dovevano essere identificati solo all'inizio della prova.

E' proprio il bando di concorso, d'altra parte, a prevedere che "per permettere alla Commissione di svolgere le operazioni di identificazione dei candidati ammessi, gli stessi devono presentarsi alle ore 7.30 del medesimo giorno muniti di un valido documento di riconoscimento, della domanda di ammissione alla selezione e della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota di partecipazione" con ciò sottintendendo che l'identificazione avverrà all'ingresso e non alla consegna o durante la prova giacchè, come accaduto nella specie, verrebbe leso l'anonimato.

Come se non bastasse, infine, "in ogni aula, ciascun candidato, dopo essere stato nuovamente identificato mediante il documento di riconoscimento che è stato depositato sul banco, ha provveduto a: chiudere e consegnare la busta contenente il modulo risposte, dopo che ne era stata verificata la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica".

Ma cosa vuol dire verificare la "verificare la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica"?

Vuol dire verificare, integralmente, il foglio anagrafica che, invece, contenendo l'abbinamento nome-codice univoco, dovrebbe restare segreto sino alla correzione. Tale verifica, infatti, nella procedura che ci occupa, è possibile solo esaminando l'intero foglio anagrafica.

La Commissione del concorso, quindi, esattamente come in precedenza già verificatosi (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) "in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta dell'8.04.2014, ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 8.00, bensì una seconda volta [durante la prova obbligandoli a lasciare la carta di identità sul banco ed ad attaccarsi il nome sul petto e al momento della consegna con la verifica del codice segreto prima della chiusura della busta], ed una terza volta al momento della consegna dei moduli compilati (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

Dalla lex specialis di concorso si evince che i candidati al momento della consegna, in conformità alla normativa applicabile, inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato.

Il modulo contenente i dati anagrafici – che contiene lo stesso codice a barre, stampato sul modulo valido per la determinazione del punteggio - invece, va consegnato separatamente rispetto al modulo risposte, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato soltanto successivamente alla correzione degli elaborati. Il bando, sul punto, prevede espressamente che l'associazione candidato - modulo di risposta debba avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

Trattasi di norme evidentemente tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione che ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego.

A tal fine, già il D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 (espressamente richiamato dal D.M. 4 febbraio 2014), recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che "...al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da

quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte...".

Tale disposizione, è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487.

Con riguardo alla procedura in esame, l'articolo 12 del Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2014, recante "Trasparenza delle fasi del procedimento", ha disposto che "... i bandi di concorso.....prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990...", con l'ulteriore precisazione che i bandi medesimi "...definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei". L'allegato 1 del medesimo decreto rubricato "Adempimenti e Note tecniche per la prova di ammissione", ha, quindi, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga "...1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 2) i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione; 3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; 4) un foglio sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; 5) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei

due moduli di risposte ritenuto valido..."; con l'ulteriore precisazione che "...i bandi di concorso, predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente ... al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio; che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova; che la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova ... ".

I candidati al momento della consegna "... dovranno avere cura di non introdurre nella stessa busta la scheda anagrafica ed il modulo esatto delle risposte in quanto ciò comporta la non correzione della prova da parte del CINECA e quindi l'annullamento della prova ... ", ed inoltre, l'associazione al singolo candidato del "modulo di risposta" doveva avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

Tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati.

Ed invece, a differenza di quanto vorrebbe far credere l'Amministrazione, come già accennato, la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta dell'8.04.2014, ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 7.30, facendo firmare i ricorrenti all'ingresso, ma anche una seconda volta durante la prova obbligandoli a lasciare la carta di identità sul banco e apponendo sul petto un tesserino di riconoscimento, ed una terza volta al momento della consegna con la verifica del codice segreto prima della chiusura della busta dei moduli compilati e, ancora, richiamandoli in ordine alfabetico.

Tutto ciò comporta un'inevitabile mancato rispetto della segretezza e dell'anonimato del proprio elaborato.

La Commissione sapeva tutto dei candidati: come si chiamavano, dove erano seduti, che codice di compito avevano. Ne deriverà una violazione dei principi di segretezza e anonimato che non è solo in potenza (pur se ciò basterebbe Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), ma è già consumata in atto in maniera patente.

Non sembrava necessario ricordare che "il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali" (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

Come già stigmatizzato dal G.A. in merito alle precedenti prove di concorso "tale modalità di ritiro delle buste contenenti i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla prova in questione dal Decreto Ministeriale del [28 giugno 2012] e dal bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

"Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della correzione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino, rel. Lento).

A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che doveva avvenire senza alcuna verifica della scheda anagrafica magari facendo inserire in un'urna tale modulo o facendola consegnare dentro l'altra busta in possesso dei candidati) (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini anche Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672 secondo cui "né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione").

Si ribadisce che la giurisprudenza, sul punto (recte proprio sul concorso che ci occupa), ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Né assume pregio la eventuale controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione. La regola dell'anonimato nelle

procedure concorsuali "assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore" (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza" (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Nel caso che ci occupa, peraltro, l'amministrazione si era autolimitata (per le ragioni ampiamente esposte sopra) ritenendo convintamente di applicare la ferrea regola dell'anonimato ed anzi essendo consapevole che, solo per ineluttabili esigenze di bilancio, non avrebbe potuto ancor meglio garantire tale regola (stralciando il numero dal codice a barre così come raccomandato dall'Alto Commissario anticorruzione).

Una volta intrapresa la strada dell'autolimitazione e del rigido rispetto dell'anonimato (nonostante la consapevolezza che si trattasse di esame a quiz a risposta multipla e che la Commissione che avrebbe corretto era diversa rispetto a quella innanzi alla quale la prova si sarebbe svolta), pertanto, non era certo possibile ritrattare la regola prevista dalla *lex specialis* e calpestarla.

Non era consentito a nessuno degli Atenei, stante il fatto che il D.M. 5 febbraio 2014 li aveva obbligati al rispetto di determinate regole che gli stessi hanno accettato e addirittura riportato nei propri bandi di concorso.

"Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225)" (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 21/05/2008, n. 509).

Non v'è dubbio, quindi, che non c'è giustificazione alcuna per salvare l'Ateneo dal pasticcio commesso. L'anonimato era stato ideato per garantire non solo che nessun membro della Commissione sapesse chi ha redatto quel compito prima

dell'abbinamento con l'anagrafica dopo la correzione, ma anche al fine di reprimere ed evitare i numerosissimi ed accertati casi di manomissione postuma dei plichi (con evidente incidenza sulla graduatoria) già altrove avvenuti. Le lungaggini delle complesse indagini (la prova è il decreto di archiviazione depositato figlio di perizie calligrafiche, chimiche sull'inchiostro usato, intercettazioni telefoniche, interrogatori, etc..), infatti, dimostrano come sia assai difficile smascherare le organizzazioni criminali capaci di tali atti, ragion per cui solo attraverso il complesso sistema di garanzie si può tentare di ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle prove.

Si è già visto come, il Consiglio di Stato, ha confutato le difese di altro Ateneo circa l'irrilevanza del vizio, negli anni passati, chiarendo che non "assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione" (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

La regola dell'anonimato, nonostante la consapevolezza che si tratti di un test a risposta multipla è stata scritta da soggetti ben consapevoli del fatto che la Commissione che corregge i test sarà diversa da quella di Ateneo. Nonostante tale consapevolezza, e per le ragioni che più diffusamente verranno chiarite anche in discussione orale, il MIUR ha deciso di stabilire un complesso e costoso procedimento di garanzia dell'anonimato che, nella specie, è stato calpestato a quanto si legge persino in maniera consapevole.

Tale procedura concorsuale, infatti, è caratterizzata dalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che viene consegnato dapprima alla Commissione dell'Ateneo, in seguito al CINECA per la correzione automatizzata, successivamente torna all'Ateneo ove viene abbinata all'anagrafica che sempre è rimasta in possesso della Commissione di Ateneo.

Il candidato, dunque, avrà scarse possibilità di contestare la paternità dell'elaborato che la Commissione gli attribuirà giacchè assolutamente spuntati sono gli strumenti che questi (il candidato) ha a disposizione per contestare l'apposizione, o meno, di una crocetta sul proprio compito.

Giusto per restare su argomenti a tutti più familiari, a differenza dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ove l'eventuale sostituzione di un elaborato con un altro potrebbe essere smascherato da perizie calligrafiche, qui siamo innanzi a schede a risposta multipla ove vi è da apporre semplicemente delle croci difficilmente attribuibili a questo o a quel soggetto.

Dal decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma a seguito di una indagine condotta sulla gestione del test di ammissione a Medicina presso l'Ateneo di TOR Vergata, si evince che solo all'esito di una complessa (e costosissima) indagine peritale si è potuto avere "conferma" di "un'inquietante serie di anomalie (...), quali, a mero titolo di esempio: a) un'eccezionale numero di ripensamenti e correzioni delle risposte da parte di molti candidati, con elevata percentuale di risposta esatta a correzione di quella errata (superiore al 90% nei primi 30 classificati); la costante e singolare utilizzazione, per tali correzioni, del modulo con le risposte da correggere anziché del modulo di riserva a disposizione dei candidati; c) il frequente uso, per la correzione, di una penna diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo (il 40% dei casi presi a campione dal perito), e ciò nonostante una pluralità di candidati – i cui elaborati presentavano l'uso di più penne – abbia dichiarato di aver utilizzato un'unica penna".

Proprio sulla base di tale consapevolezza – nota ai membri della commissione numero chiuso che ha redatto le modalità di partecipazione ai test anche a seguito di altre (oltre a quella citata) indagini della Procura della Repubblica su accertate manomissioni postume dei test già consegnati e le raccomandazioni dell'Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione (in atti) – si è stabilito di garantire in maniera ferrea l'anonimato. Solo così si sarebbe quanto meno avuta la garanzia che l'eventuale intercettazione di uno o più plichi da parte di commissari, vigilantes o candidati stessi, al fine di dolosamente manometterne il contenuto, sarebbe stata seriamente più ardua.

A Torino non solo il candidato sapeva il suo codice, ma lo conoscevano tutti gli addetti ai lavori al momento della consegna della prova.

La gestione della prova, pertanto, per quanto dedotto, garantiva esattamente l'opposto: ogni commissario, ogni vigilantes, ogni addetto alla sicurezza sapeva a quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta e, grazie alle modalità di consegna, conosceva persino dove fosse custodita.

Ciò solo, dunque, è già tranciante e sufficiente per l'accoglimento del ricorso.

Come ben sintetizzato dal G.A., non vi è, in ogni caso, alcuna valida giustificazione per comprendere la scelta della Commissione di agire con le modalità sopra descritte.

Non lo è certamente, la (ri)identificazione del candidato al momento della consegna per evitare che un candidato compili il compito di un altro.

Scoraggiare lo scambio di plichi tra diversi candidati è, ad esempio, sostanzialmente inutile (recte, non consentito e illegittimo) se vi si provvede con tali modalità (che, come detto, calpestano il rispetto dell'anonimato).

È sin troppo scontato, in ogni caso, che centinaia di migliaia di euro per l'organizzazione di una prova di tal guisa siano stati spesi proprio per assicurare una certissima vigilanza che non consenta, ad esempio, tali scambi di plichi. E va da sé, dunque, che non possa essere accettato che ci si arroghi il diritto di calpestare la garanzia di anonimato provando a garantire meglio altri interessi che, poi, a ben vedere non ha garantito affatto.

In ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme indicate nell'epigrafe del motivo, "va riconosciuto altresì il diritto de[i] ricorrent[i] all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria "limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto

2008, n. 1528). In senso conforme, il Consiglio di Stato secondo cui "sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (...)

L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi, all'accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse".

Si è già accennato che quello della violazione dell'anonimato è principio da garantire a prescindere dagli effetti che tale violazione abbia causato.

Tuttavia non va confusa la potenzialità del vizio di lesione dell'anonimato con le conseguenze derivanti dall'acclarata esistenza del vizio stesso.

Dalla corretta e documentale ricostruzione dei fatti ora riportata non può essere contestato che i commissari, al momento della consegna, hanno abbinato le generalità dei candidati al codice busta assegnato.

Qui, quindi, non è in dubbio che la violazione dell'anonimato si sia consumata e che abbia avuto immediato, conclamato e concreto riscontro (tutti i commissari hanno saputo il codice segreto di ogni candidato) ma solo gli effetti che dalla violazione delle regole di concorso derivano.

Non a caso, anche la giurisprudenza più restrittiva, ha riferito circa le limitazioni alla regola dell'anonimato in ipotesi di mera sussistenza di "un'astratta possibilità di riconoscimento" (C.G.A., 2 dicembre 2010, n. 1436) ma, nella specie, è dimostrato che tutti sapevano a quale candidato corrispondeva quel determinato codice segreto. Di astratto nella fattispecie, non c'è proprio nulla essendovi l'abbinamento di codice segreto e nome del candidato sin dalla consegna degli elaborati.

Non v'è dubbio, allora, che l'effetto di tale conclamata, e non solo potenziale (o astratta), lesione debba essere quella dell'annullamento del diniego di ammissione e/o, in subordine, dell'intera prova.

E' noto, infatti, "che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso

funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta nell'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (già prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte. Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208) (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Da ultimo, senza citare la pacifica giurisprudenza sul punto (tutta presente in ricorso), si veda T.A.R. Toscana (Pres. Buonvino, est. Cacciari), secondo cui "il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7116). Tale principio ha carattere generale poiché è esplicitazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a nulla rileva, nel caso di sua violazione, la circostanza che determinati candidati siano o meno stati favoriti, poiché l'attività amministrativa deve svolgersi senza nemmeno dare adito a dubbi in tal senso" (Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 117). "Il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è infatti diretta conseguenza del criterio generale di

imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni". Per di più nella specie, l'Amministrazione non ha addotto "alcuna ragione per comprimerlo" (C.d.S. IV, 05 dicembre 2006 n. 7116; C.d.S. Sez. IV, 9 novembre 1984 n. 853; Sez. V, 2 marzo 2000 n. 1071 e 25 settembre 2007, n. 4925) (giurisprudenza pacifica: si rinvia, ex multis, a Consiglio di Stato VI 25.09.2007 n. 4925; T.A.R. Umbria Perugia, 19 maggio 1999, n. 367 e T.A.R. Sardegna Cagliari, 11 dicembre 2001, n. 1356, C.S. V[^] 1.3.2000 n. 1071; C. Stato, sez. V, 15-04-1996; C. Stato, sez. IV, 12-11-1993, n. 1001; C. Stato, sez. V, 19-11-1992, n. 1361; C. Stato, sez. V, 24-05-1988, n. 348; C. Stato, sez. IV, 09-11-1984, n. 853; n. 432)" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 aprile 2011, n. 286).

II) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA' – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1, DEL D.M. N. 85/2014 - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90, COME MOD. DALLA L. N. 15/2005 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264.

Il ricorrente, il cui interesse al ricorso è in re ipsa, ha partecipato alle prove di concorso presso l'Università degli Studi di Torino ed è risultato, come da tabella analitica che si allega, idoneo all'esito della selezione, seppur non rientrante tra gli ammessi al corso di laurea in argomento.

Il ricorrente ha partecipato alle prove di concorso presso l'Università di Torino e non è risultato facente parte del novero degli ammessi. Allo stato, l'ultimo dei soggetti ammessi, ha il punteggio di 30,75 perAllo stato, l'ultimo dei soggetti ammessi, ha il punteggio di 32,60 per la facoltà di Odontoiatria dell'Università di Sassari con la posizione n. 12071, mentre con il punteggio di 33,10 è stato ammesso alla facoltà di Odontoiatria dell'Università di Torino il concorrente la

posizione n. 11256, e con il punteggio di 34,00 è stato ammesso alla Facoltà di Torino la posizione n.10081, mentre per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'ultimo soggetto ad oggi in posizione utile è quello collocato al n. 11579 con il punteggio di 32,90 per l'Università del Catanzaro; n.10911 con il punteggio di 33,40 per l'Università di Salerno, mentre il ricorrente nella graduatoria nazionale è così asseritamente collocato: De Caro Giovanni n. 12744 punteggio 32.10, postazione che non gli consente di poter accedere al predetto corso di laurea ovvero di scegliere, come è nelle sue facoltà, l'Ateneo dallo stesso favorito.

La violazione delle regole di concorso risulta tanto più rilevante in casi come quelli per cui è oggi causa giacché anche costui, ove si fossero rettamente valutate le risposte dal ricorrente fornite, avrebbe senza dubbio potuto vedersi diversamente e più utilmente collocato in graduatoria.

Il ricorrente si è collocato, si ripete, al posto n.12744 con il punteggio di 32.10, e ciò, si ritiene, per l'errata valutazione della innanzi indicata risposta dallo stesso fornita in sede di prova.

Detta risposta, si ripete, anziché essere valutata come corretta, è stata erroneamente considerata come non esatta.

In applicazione della griglia di correzione predisposta dal MIUR con D.M. 85/2014, tale errata valutazione ha determinato in capo al ricorrente non solo la mancata attribuzione di 1,5 punto per la risposta correttamente fornita ma ha anche comportato la decurtazione di 0,4 punti per la risposta erroneamente ritenuta sbagliata.

Il mancato riconoscimento di 1,9 punti legittimamente spettantigli impedisce al ricorrente di immatricolarsi immediatamente al corso di Laurea Magistrale Odontoiatria e Protesi Dentaria, ovvero quello dallo stesso auspicato, nonché di beneficiare dell'eventuale scorrimento della graduatoria nell'ipotesi di rinuncia tout court all'iscrizione da parte di alcuni candidati che lo precedevano in graduatoria ovvero ancora di manifestata preferenza da parte dei candidati che hanno superato

il test in favore di una delle diverse sedi originariamente indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di ammissione al test.

A quanto innanzi aggiungasi l'inevitabile disparità di trattamento tra coloro che possono godere degli effetti di risposte non corrette ma considerate tali, ed il sig. De Caro che al contrario non può invece beneficiarne per l'erronea valutazione della sua prova.

Ciò ha comportato una intollerabile violazione dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 85/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55.

Tale norma, nell'indicare le modalità di espletamento della prova di ammissione ai predetti corsi di Laurea, ha infatti espressamente chiarito che il candidato deve dare soluzione ai sessanta quesiti scegliendo, tra le cinque soluzioni di risposta prospettate, l'unica esatta e scartando di conseguenza le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

La risposta fornita dal ricorrente al quesito in argomento, in materia di biologia, contestato, e innanzi riportato, era l'unica certamente possibile, giusta quanto emerge anche dal parere pro veritate a firma dell'illustre professoressa di Biologia dott.ssa Leonilde Grimaldi che avalla la tesi del ricorrente, il cui contenuto abbiasi qui come per ripetuto e trascritto formando parte integrante del presente ricorso, e che si deposita unitamente allo stesso.

Come è certamente noto a codesto On.le Tribunale, ogni anno, e con esiti sempre meno certi, gli interessati alla immatricolazione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria sono alle prese con test di ingresso e corsi privati di formazione per il superamento del cd. "numero chiuso", introdotto per dette facoltà.

Le anomalie strutturali del sistema selettivo, che tutto premia fuorché i più meritevoli, portarono ad uno sconcertante esito nell'anno accademico 2007/2008 sul quale il Giudice Amministrativo, con una sentenza molto articolata e assai

partecipe delle doglianze di moltissimi ricorrenti, tutti (aspiranti) studenti in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentarie, ha lanciato un segno di speranza, anche attraverso ripetuti inviti al legislatore, affinché si desse carico del futuro dei nostri giovani (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su domande errate e su domande non correttamente formulate, non può ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei giovani candidati (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

V'è di più, con ordinanza n. 180 del 16.01.2014, il TAR del Lazio, Sez. III bis di Roma, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente in seno al giudizio di merito instaurato per l'annullamento della graduatoria nazionale di merito nominativa con cui, in data 30.09.2013, il MIUR ha reso noti, mediante pubblicazione sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014, svoltisi in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale. In particolare, con il ricorso appena citato il ricorrente ha rilevato l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui lo ha collocato ad un posto in graduatoria inferiore rispetto a quello spettantegli stante l'errata valutazione di due risposte dallo stesso fornite in sede di prova, in quanto le stesse sono state (erroneamente) considerate come non corrette.

Tale errata valutazione, come del resto nel caso che ci occupa, ha determinato in capo al ricorrente non solo la mancata attribuzione di punti per le risposte correttamente fornite ma anche la decurtazione di punti per le risposte erroneamente ritenute sbagliate, compromettendo l'immatricolazione dello stesso al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché la possibilità di beneficiare dell'eventuale scorrimento della graduatoria nelle ipotesi previste, determinando la violazione del D.M. n. 449/2013 nella parte in cui determina le

modalità di espletamento della prova di ammissione. Con il ricorso presentato, il ricorrente ha dimostrato che le risposte da lui fornite ai due quesiti contestati, rispettivamente, in materia di biologia e di ragionamento logico, erano le uniche certamente possibili e chiedeva conseguentemente al TAR l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria nazionale di merito. Per tale motivo, nella camera di consiglio del 09.01.2014, la III Sez. Bis del Tar Lazio – Sez. Di Roma, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza del gravame proposto, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione interessata di riesaminare la posizione del ricorrente e di attribuire allo stesso l'esatto punteggio spettantegli, per aver correttamente risolto i quesiti in contestazione.

Oltretutto quanto innanzi dedotto trova conforto nella giurisprudenza di merito di codesto On.le Tribunale che è oramai unanime nel ritenere che: "L'amministrazione che abbia accertato l'erroneità di uno dei quesiti a risposta multipla delle prove selettive per l'ammissione a facoltà a numero chiuso legittimamente procede al suo annullamento dovendosi escludere che l'esercizio di tale potere di autotutela violi i fondamentali principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, costituendone diversamente concreta applicazione in quanto la sua portata generale garantisce par condicio a tutti i candidati." (v. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05/11/2009, n. 10841).

- È rilevante precisare che i motivi di ricorso sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, la impossibilità del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati.

È pure importante evidenziare che una prova viziata da tali illegittime modalità di correzione è inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente.

In particolare con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si chiede, in via principale, l'ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie (previo l'annullamento della graduatoria unica di ammissione e/o il risarcimento del danno in forma specifica) e solo in via subordinata l'annullamento dell'intero concorso, per le modalità con le quali l'Ateneo di Torino ha ritenuto di condurre la prova e per la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione del compito del ricorrente e a tutte le ripercussioni sul caso di specie anche per il motivo che precede.

Si chiede inoltre l'attribuzione di uno dei posti non occupati riservati inizialmente ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al D. M. 7 marzo 2014 n. 218 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76, per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015 (ovvero quello di interesse del ricorrente), e/o uno dei posti resisi liberi a seguito di rinunce, passaggi al secondo anno, ecc..

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 85/2014.

È bene inoltre contestare che il CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico e per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione), che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia e nel caso di specie quello della resistente, non ha redatto alcun verbale di tale

operazione. Tale mera deduzione ha inciso anche su altri aspetti di svolgimento della prova presso l'Ateneo resistente.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, quanto anche la stessa *lex specialis* avesse previsto una indicazione vincolante ad hoc. Si legge nell'allegato 1 al D.M. 85/2014 che "è affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione" e che "la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza".

È forse per questo che parte ricorrente, nonostante sia assolutamente certa di aver dato delle risposte corrette ad alcune domande, ora non ritrova nella propria scheda l'opportuna corrispondenza? Mancano alcune risposte che parte ricorrente ritiene di aver fornito, in altre la risposta è opposta rispetto ai ragionamenti ivi presenti.

Per questo si contesta la prova asseritamente attribuita a parte ricorrente e, in mancanza della verbalizzazione, non si può comprendere come e perché ciò sia accaduto.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso una idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso "la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di "luoghi" e "momenti" della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell'ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione della P.A.: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell'osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova del ricorrente.

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che "un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova.

Non v'è dubbio, inoltre, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame, per le quali avrebbe dovuto darsi contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione del giudizio di collocazione in posizione non utile del ricorrente cristallizzando, in forma sintetica, in quell'atto (fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi) che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (C.d.S., VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova" (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 85/2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI

TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premessa il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 85/2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. 85/2014 (allegato 1) onerava "Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione" a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d).

Tuttavia nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

Non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che né curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2, 11 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 85/2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione.

Non v'è dubbio, dunque, che "laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la consegna e la correzione, non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide" (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

E' noto che, da diversi anni, le Università riservano un certo numero di posti messi a concorso agli studenti extracomunitari.

Nel caso di specie si può verificare che nell'Università di Torino nessun candidato extracomunitario ha partecipato alla prova.

In poche parole sono stati messi posti a disposizione per cittadini extracomunitari quando nessuno di questi a Torino vi ha partecipato.

Ma anche altri posti liberi vi sono come quelli per i passaggi al secondo o terzo anno.

Detti posti liberi, anche per ovviare alle superiori censure e per evitare annullamenti concorsuali, dovranno essere rimessi a parte ricorrente anche in virtù del principio della conservazione degli atti e per garantire una iscrizione soprannumeraria come sotto specificato.

Come accennato in premessa, il bando di concorso, unico per Medicina e Odontoiatria, prevedeva che oltre ai posti per i comunitari ve ne fossero alcuni riservati a cittadini extracomunitari.

L'Ateneo dovrebbe quindi ritenere di dover ricoprire tali posti invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione e accogliendo le istanze di chi, come parte ricorrente, ne ha chiesto l'attribuzione in un concorso particolarmente inficiato da irregolarità.

Stesso discorso per i posti lasciati vacanti a seguito di passaggi ad anni successivi al I di ammessi all'esito del test di settembre.

Trattasi di scelta palesemente obbligata giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; C.G.A., 21 luglio 2008, n. 635), in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo "di assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa" (cfr. sentenza n. 2164/2009).

A seguito delle numerosissime pronunce giurisprudenziali di diversi T.A.R. e del Consiglio di Stato³, il M.I.U.R. ha consentito che si provvedesse alla redistribuzione degli stessi e si auspica pertanto che anche nel caso che ci occupa ciò possa avvenire.

Tali posti vacanti, inoltre, vanno assegnati a parte ricorrente in quanto "i candidati collocati tra il primo dei non immatricolati a seguito dell'unico scorrimento della graduatoria effettuato dall'Università e la posizione in graduatoria precedente

quella del ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente gravame, cosicchè l'acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/10 consolida l'autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del 10 giugno 2009)" (Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Ad oggi, non risulta che nessuno degli idonei in graduatoria abbia chiesto l'attribuzione dei posti vacanti e/o abbia provveduto ad agire in via giurisdizionale per far valere tale illegittimità (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 7 luglio 2007, n. 1637), ragion per cui è al ricorrente che tali posti dovranno essere assegnati. (Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791) e C.G.A. (ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di primo grado (T.A.R. Catania, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204 e, da ultimo, con argomenti assai diffusi proprio con la sentenza 23 aprile 2012, n. 1092) ed è ormai acquisito anche da parte del T.A.R. Lazio (Sez. III bis, 10 dicembre 2010, n. 5288, rel. Calveri, Pres. Speranza), dal T.A.R. Lombardia, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881, dal T.A.R. Salerno (sentenza breve n. 389/12) e dal T.A.R. Abruzzo (Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72).

Anche se parte ricorrente non è immediatamente dopo l'ultimo ammesso e nel range dei posti extracomunitari vacanti, non v'è dubbio che abbia interesse alle superiori censure giacché, come statuito dalla Plenaria "è vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo

dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica" (Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Si deduce pertanto che la richiesta di attribuzione di tali posti viene dedotta congiuntamente alle richieste che seguono al fine di garantire al ricorrente una ammissione soprannumeraria senza determinare un annullamento concorsuale.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CHE COMPROMETTE L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA.

Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte all'attribuzione dei posti vacanti, saranno così graduate: "Si chiede che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è collocato in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira "al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528 in tal senso si veda anche Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672, secondo cui, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, "la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia"), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento di diniego all'iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l'intero concorso".

Alla scrivente pare che la prima delle soluzioni proposte (annullamento del provvedimento di attribuzione del punteggio che compromette l'ammissione al

corso di laurea e conseguente accertamento dell'errore e ammissione del ricorrente) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad una ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto all'aspirante di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta lo stesso, esclusivamente, a studiare presso il corso di laurea prescelto. Autorizza tale aspirante matricola, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità del partecipante da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi.

Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pleora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

In astratta ipotesi, pur innanzi a 2.000 partecipanti di cui 1.950 tutti esclusi per irregolarità commesse durante il concorso, non vi sarebbe dubbio che, ove i posti disponibili fossero 50, anche il soggetto ultimo in graduatoria con il punteggio di 0,25, come oggi avviene per gli extracomunitari, debba studiare.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L. n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali, dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge, in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego all'iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso, per l'individuazione dei soggetti fortunati, illegittimo e erroneamente valutato.

Quanto innanzi esposto ha oggi trovato conferma anche nel nuovo impianto codicistico e nell'interpretazione che di questo ha dato l'Adunanza Plenaria.

In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con

salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata. Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell'interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva.

Come osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 500/1999, l'interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio. L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale" (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est. Caringella).

Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del ricorso in sede di merito codesto On.le Tribunale annulli l'intero concorso e non il solo provvedimento di

attribuzione di punteggio che compromette l'ammissione al corso di laurea, l'Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero risultare conformi non solo all'interesse di tutti i soggetti oggi ammessi ma anche di tutti i partecipanti alla selezione dell'8.04.2014.

Sul punto, recentemente, in accoglimento della predetta teoria, è intervenuto il G.A..

Secondo il Consiglio di Stato, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, "la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia" (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Secondo il T.A.R. Campania, "quanto all'effetto dell'accoglimento del motivo, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale per il profilo dell'erroneità dei quesiti implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Ritiene quindi di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria" (Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Più complesso il ragionamento del T.A.R. Toscana che, sulla questione, si è cimentato in relazione al "caso" delle tavole di chimica lasciate affisse in alcune aule di concorso durante la prova e grazie alle quali numerosi quesiti della corrispondente sezione del test risultavano di più facile soluzione.

"Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la

possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi. Si tratta ora di stabilire le conseguenze derivanti da tale illegittimità.

Ad avviso del Collegio possono essere prese in considerazione quattro ipotesi: a) l'integrale annullamento delle prove; b) l'annullamento delle prove limitatamente ai candidati che le hanno sostenute, con esito positivo, nelle due aule "incriminate"; c) l'annullamento delle prove limitatamente ai 4 quesiti di chimica individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67; d) l'annullamento della graduatoria risultante in base all'esito delle prove, ai fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la riscontrata illegittimità delle prove stesse.

L'ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese del ricorrente (e infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui questo Tribunale non può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, avendo sostenuto le prove in aule diverse dalle due di cui si controverte).

Anche l'ipotesi sub b) deve essere scartata: posto che non è possibile quantificare l'effettivo vantaggio di cui hanno fruito i concorrenti presenti in quelle due aule, l'annullamento delle loro prove darebbe luogo ad un'ulteriore ingiustizia, penalizzando soggetti che non è certo siano stati concretamente (e non solo potenzialmente) avvantaggiati; e d'altra parte il rifacimento delle stesse imporrebbe (ai fini della formazione di un'unica graduatoria) di comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro.

L'ipotesi sub c) penalizza ingiustamente i candidati che hanno svolto le prove in aule "pulite" e hanno risposto positivamente a tutti o ad alcuni dei 4 quesiti di cui si discute e che potrebbero retrocedere nella graduatoria (nella peggiore ipotesi restando addirittura esclusi dalle posizioni utili ai fini dell'ammissione) per effetto dell'eliminazione del relativo punteggio.

Resta l'ipotesi sub d), che già questo TAR ha fatto propria (con ordinanza rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall'Università resistente) allorché, nella fase cautelare del presente giudizio, ha disposto "che i ricorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiungano un punteggio utile ai fini dell'ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell'aumento dei posti)".

E' vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle ipotesi sub a), b) e c).

In realtà l'unico concreto svantaggio è quello derivante dall'ammissione in soprannumero dei candidati che risultino averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e l'efficacia della soluzione prescelta" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528, secondo cui, anche in ipotesi di vizio idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, "la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia").

Sin d'ora si evidenzia la perfetta strumentalità tra la misura cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento contenente la graduatoria nazionale e la decisione di merito; invero non può dubitarsi sulla circostanza che con la sentenza di merito il ricorrente possa ottenere il bene della vita cui aspira.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del provvedimento di attribuzione del punteggio che compromette l'ammissione del ricorrente al corso di laurea in questione con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea. A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, "in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale" (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che "il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione

del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata ammissione, quanto da perdita di chance.

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

Il ricorrente, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata ammissione, quanto da perdita di chance.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato per tabulas che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel gap di punti che, ad oggi, lo vede escluso.

In merito alla seconda voce di danno, "sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non gli è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo il ricorrente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve e minimo aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, va rammentato che in casi simili, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, pochi anni orsono, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando "che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione" (ord. n. 6305/05) e "che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito" (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene infine di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre

2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA, comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“arbitro” della competizione.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, e previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse del ricorrente, annullare tutti gli atti in epigrafe, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è collocato in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira, “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare: 1) in via principale, accogliere il presente ricorso con ogni conseguente statuizione come per legge; 2) sempre in via principale, in accoglimento del presente ricorso, e previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, Voglia annullare l'atto con cui viene assegnato al ricorrente il punteggio di 32.10 che non gli consente il posizionamento utile per l'ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Torino nonché agli altri Atenei prescelti, e ordinare all'Amministrazione interessata di riesaminare la posizione del De Caro e di

attribuire allo stesso l'esatto punteggio spettantegli, per aver correttamente risolto il quesito in contestazione, e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati; 3) in via subordinata, ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare detto ultimo provvedimento assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente deliberati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero annullamento del solo provvedimento di assegnazione del punteggio, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.; 4) in via ulteriormente subordinata, e nell'ipotesi in cui i motivi si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero annullamento del solo provvedimento di assegnazione del punteggio e non si ritenga di condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., provveda all'approvazione, in via principale, dei motivi di ricorso e, in accoglimento dello stesso, condanni l'Ateneo ad attribuire un posto tra quelli comunque disponibili esclusivamente al ricorrente; 5) in via ulteriormente gradata e ove la collocazione del ricorrente non consenta di beneficiare dell'accoglimento, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria deliberazione.

Con esso concorre il periculum in mora. L'odierno ricorrente subisce infatti grave e irreparabile pregiudizio alle sue legittime aspettative di accedere al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Torino o presso altro Ateneo italiano.

Una al presente ricorso si producono i seguenti documenti: 1) Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55, e

relativo allegato 1; 2) Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76; 3) Scheda personale del ricorrente; 4) copia domanda di ammissione al test con relativa indicazione degli Atenei preferiti dal ricorrente, nonché ulteriore documentazione di cui al foliaro della produzione di parte.

Ai sensi delle norme sul contributo unificato si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo in misura fissa pari ad €.650,00.

Atripalda li 01.07.2014

avv. Maria Spina


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Maria Spina, nella qualità, io sottoscritto addetto all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni c/o l'U.N.E.P. della Corte di Appello di Roma, ho notificato l'antescritto atto a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, mediante

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino alla Via Corso Stati Uniti 45, mediante

- **Giuseppe Caliendo**, C.F.: CLNGPP95A02F839K, residente in Mercato San Severino (SA) Località San Vincenzo alla Via Curteri n. 05, mediante

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**Settore **6**Zona **104**CASSA **9** /2014 Cron. **11.161** Dest. **1/3**Data Ric. **11/07/2014**Trasf. **3,09** Sp.postale **0,00**Richiedente: **STUDIO LEGALE MARIA SPINA**Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA IN PERSONA MINISTRO PT DOM. OPE LEGIS PRESSO AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

impiegata incaricata

a mani di Maurizio FIORELLI

oggi

11 LUG 2014

impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/Vicino di casa _____

Completato avviso ex art. ☐ 138 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

CASSA 9 /2014 Cron. 11.161 Dest. 3/3

Data Ric. 11/07/2014 Trasl. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiedente: STUDIO LEGALE MARIA SPINA


Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
GIUSEPPE CALIENDO RES. TE**LOCALITÀ SAN VINCENZO - VIA CURTERI, 05 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)**

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____



N. Raccomandata

76598448508-1

**Posteitaliane**

R0705-EP0488 - Mod. 22 AQ - MOD. 04001 (21/06/02) - SL 14 Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		C.A.P.		COMUNE		PROV.	
GIOSEPPE CALLENTO		05		VIA CARTEM (C.A. S. VINCENZO)			
VIA PIAZZA		84015		MERCATO SAN SEVERINO			
MITTENTE		VIA PIAZZA		C.A.P.		COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.					
Contrassegnare la casella interessata							

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

11161-1/P

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**CASSA **9** /2014 Cron. 11.161 Dest. 2/3 Data Ric. 11/07/2014 Trasl. 0,00 Sp.postale 8,95Richiedente: **STUDIO LEGALE MARIA SPINA**Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN PERSONA RETTORE PT DOM. OPE LEGIS PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO


VIA CORSO STATI UNITI, 45 - 10100 TORINO (TO)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____



ORIGINALECassa: **9** /2014Cron.: **11.161**

N.dest.: 3

Data Ric. **11/07/2014****UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

ULTIMO GIORNO

SPECIFICA	
Diritti	11,83
Trasferite	3,09
10% trasferte	0,31
Dir.autenticaz.	0,00
Spesa postale	17,80
Bolli	0,00
Tot. specifica	32,93

Si rilascia ricevuta al richiedente **STUDIO LEGALE MARIA SPINA**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **11/07/2014**

L'ufficiale Giudiziario _____



N. Raccomandata

76598448510-3

**Posteitaliane**

EP0705-EP0408 - Mod. 22 AG - MCC. 04001 ex 04000 - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
VIA/PIAZZA		
C.A.R.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
VIA/PIAZZA		
C.A.R.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input type="checkbox"/> A.R.		

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE